

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2015, n. 401

LSU ratifica convenzione Regione - INPS anno 2014.

L'Assessore al Lavoro Leo Caroli, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. sig.ra Monfreda Maria Luisa, verificata dal dirigente dell'Ufficio dr. Giuseppe Lella e confermata dal Dirigente del Servizio Lavoro Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:

L'art. 78 della legge 23/12/00 n. 388, al comma 2 prevede la stipula di convenzione annuale tra Ministero del Lavoro e Regione per assicurare le risorse necessarie alla copertura dell'ASU e dell'ANF ai lavoratori socialmente utili nonché per il sostegno ai processi di stabilizzazione e/o fuoriuscita dei medesimi lavoratori dal relativo bacino a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

il successivo comma 3 prevede, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, il trasferimento alle Regioni della responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie;

Che il Ministero del Lavoro in data 5 maggio 2014 ha provveduto alla sottoscrizione della convenzione relativa all'anno 2014 che prevedeva il trasferimento alla Puglia di risorse finanziarie pari ad € 9.051.332,56 per n. 1172 unità che alla data del 1° gennaio 2014 risultavano compresi nel bacino regionale Isu; detta convenzione è stata ratificata con provvedimento di Giunta n. 1190 del 18.06.2014;

Che per la materiale erogazione del sussidio spettante ai lavoratori socialmente utili occorreva altresì stipulare apposita convenzione con l'INPS i cui costi sono a totale carico del Ministero;

Che con determinazione n.40 dell'11.12.2014, il Presidente dell'INPS ha approvato lo schema di convenzione tipo per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs. n.81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione;

Che in data 18 febbraio 2015 l'INPS, rappresentato dal Direttore Regionale della Puglia dr. Giovanni Di Monde e la Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore al Lavoro Leo Caroli, hanno sottoscritto la convenzione di cui sopra.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, su base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate e che il presente provvedimento è di competenza della G.R. -ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98- propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa;
- di ratificare la convenzione REGIONE PUGLIA-INPS allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Servizio Lavoro di curare gli adempimenti rivenienti dal presente atto;
- di disporre la pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art.42 co.7 della L.R. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Convenzione tra l'INPS e la Regione Puglia per la corresponsione dell'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell' art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale della Puglia dott. Giovanni Di Monde nato a Pomigliano D'Arco il 20.10.1957

e

la Regione Puglia, rappresentata dall' Assessore al lavoro Leo Caroli, nato a Cisternino il 22.05.1960, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Puglia, Ente territoriale di diritto pubblico, con sede in Bari, codice fiscale 80017210727 nella sua qualità di Assessore

PREMESSO CHE

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ed in particolare :
 - l'art. 2, comma 1, relativo alla definizione dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo;
 - l'art. 4, comma 2, che pone a carico degli enti attuatori il 50% dell'assegno relativo alla prestazione di attività socialmente utili;

- visto l'articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare:
 - il comma 2, lettera a) secondo periodo, che prevede il rinnovo annuale delle convenzioni a condizione che vengano definiti anche in base ai

- risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili;
- il comma 2, lettera b) che prevede che vengano assicurate alle Regioni le risorse necessarie a garantire a tutti i soggetti non stabilizzati anche la copertura della quota di cui al sopracitato art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000, pari a 50% dell'assegno per prestazioni di attività socialmente utili (ASU) e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare (ANF);
 - il comma 3, per il quale ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2 lettera a), saranno previste a partire dall'anno 2002 apposite risorse a tale scopo preordinate nell'ambito del Fondo sociale per Occupazione e Formazione;
- visto l'art. 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'Occupazione;
- viste le note Ministeriali con le quali l'Istituto è stato autorizzato a procedere all'anticipazione degli assegni ASU e ANF a valere sul Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, nelle more delle sottoscrizioni, per l'annualità 2014, delle convenzioni Ministero/Regioni, ai sensi del citato articolo 78;
- viste le relative richieste di anticipazione delle somme di cui sopra avanzate all'INPS e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalla Regione Puglia;
- vista la Convenzione stipulata in data 05 maggio 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia con la quale è stata

assegnata alla Regione medesima la somma complessiva di euro 9.051.332,56 (novemilionicinquantunomilatrecentotrentadue/56) per assicurare, nell'annualità 2014, la copertura dell'assegno ASU e ANF ai lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000 che, alla data del 1° gennaio 2014 erano compresi nel bacino a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione di pertinenza della Regione Puglia, pari a n. 1.172 lavoratori come risulta nella predetta convenzione;

- visto il decreto direttoriale n 449/Segr./D.G./2014 di approvazione della Convenzione di cui al punto precedente e, in particolare, l'art. 2 che assegna alla Regione Puglia la somma complessiva di euro 9.051.332,56 che graverà: per euro 8.998.334,72 (somma da erogare a titolo di assegno ASU e ANF) sul capitolo 2230-PG5, e per euro 52.997,84 (somme da corrispondere all'Istituto per i costi di gestione) sul capitolo 4358 - PG1 del corrente esercizio finanziario;
- considerato che a partire dal 1° luglio 2001 sono le Regioni che possono decidere l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili e che, essendo stata attribuita all'INPS la competenza a provvedere al pagamento degli assegni spettanti ai lavoratori interessati, si rende necessaria al riguardo la stipula di un'apposita Convenzione tra le singole Regioni e l'INPS come, fra l'altro previsto nella predetta Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia ;
- visto lo schema di Convenzione tipo, approvato dal Presidente dell'Istituto con determinazione n. 40 dell'11 dicembre 2014 per le attività socialmente utili svolte dai lavoratori di cui all'art. 2 comma 1 del citato D.lgs. n. 81 del 2000 con oneri a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione;

CONVENGONO:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2. Considerato che:
 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affidato ad Italia Lavoro S.p.A. l'attività di monitoraggio del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili e che la stessa Società ha attivato, nel giugno 2002, un sistema basato su tecnologia internet per la gestione dei dati e l'inserimento delle informazioni relative ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili presso i singoli enti attuatori denominato **www.monitoraggiolsu.it**;
 - sulla base dei suddetti dati è stato costituito l'Archivio LSU, che gli Enti utilizzatori dovranno alimentare inserendo tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri lavoratori socialmente utili;
 - in particolare, per ogni lavoratore dovranno essere precisate dall'Ente utilizzatore, tramite il predetto sistema, la data di eventuale cessazione dell'attività, nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente sistema della comunicazione scritta.
3. La Regione Puglia si impegna a far adoperare agli Enti utilizzatori il predetto sistema di monitoraggio, avvalendosi del supporto di Italia Lavoro S.p.A. Si impegna, altresì, a comunicare ad Italia Lavoro l'elenco degli enti attuatori autorizzati alla prosecuzione di dette attività.
4. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU e ANF spettante ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio di cui al punto 2 sulla base delle variazioni mensili che Italia Lavoro S.p.A. trasmetterà all'INPS - tramite apposita procedura automatizzata - entro il giorno 15 di ogni mese; a tal fine la Regione Puglia si impegna ad intervenire presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica i dati richiesti. Per il predetto servizio di

pagamento, l'INPS ha diritto al rimborso del costo di gestione, per l'anno 2014, pari ad euro di € 22,61 (ventidue/61) per semestre, per ciascun lavoratore; tale costo sarà posto a carico del FSOF, come previsto nelle Convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e le predette Regioni.

5. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività socialmente utili relative al corrente anno è pari ad euro 578,98 *pro capite* mensili in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge n. 247/2007, in misura pari al 100% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati + ANF.

6. Le risorse finanziarie di cui all'art. 2 della Convenzione Ministero/Regione, nonché dei costi di gestione da corrispondere all'INPS, saranno trasferite all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito di apposita rendicontazione.

7. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.

Al sensi dell'articolo 11 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e le Parti cureranno che le informazioni vengano utilizzate per fini conformi a quelli previsti dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

Le Parti assicureranno, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti e, in conformità a quanto sopra, ciascun soggetto coinvolto provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati,

avranno accesso alle informazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

8.Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio di cui al punto 2 - al pagamento dell'assegno ASU e ANF, sono di competenza della Regione salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

8. La presente convenzione ha validità dall' 1.1.2014 al 31.12.2014.

per l'INPS

per la REGIONE

FIRMA DIGITALE